

NOTE ESPLICATIVE PENSIONE VECCHIAIA

PENSIONE DI VECCHIAIA REDDITUALE: art. 2 del Regolamento di Previdenza. La pensione di vecchiaia reddituale può essere richiesta all'età di 70 anni con almeno 35 anni di anzianità contributiva. Il calcolo della pensione è interamente reddituale (cfr nelle Guide calcolo reddituale) e la decorrenza del trattamento si ancora all'evento (compimento dell'età ovvero perfezionamento della 35ma annualità)

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA MISTA: art. 34, comma 6, del Regolamento di Previdenza.

La pensione di vecchiaia anticipata mista può essere richiesta all'età di 67 anni e con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni. Il calcolo della pensione è misto e cioè il sistema è reddituale per le annualità sino al 31.12.2009 e contributivo (di cui alla legge n.335/95) per le annualità successive al 2010 (cfr. nelle Guide calcolo contributivo). La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti.

CONTRIBUTIVA: art. 33, comma 1, del Regolamento di Previdenza

La pensione contributiva può essere richiesta all'età di 67 anni e con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Condizione imprescindibile è che l'ammontare della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 legge 335/95). La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti.

CONTRIBUTIVA: art. 33, comma 1, del Regolamento di Previdenza.

La pensione può essere richiesta all'età di 70 anni con almeno 5 anni di anzianità contributiva. La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti.

Ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto a pensione, vengono conteggiate in misura intera soltanto le annualità per le quali è presente una ininterrotta iscrizione alla Cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno stesso, mentre le iscrizioni inferiori ad un anno vengono conteggiate in ragione di mesi.

Per tutte le tipologie di pensione di vecchiaia - oltre al possesso dei requisiti minimi - è necessaria la regolarità contributiva per tutto l'arco assicurativo di riferimento. In caso di morosità (riferita alle annualità precedenti l'anno di maturazione del diritto) l'interessato ha tempo 90 gg per la regolarizzazione decorrenti dalla notifica della quantificazione della morosità. La regolarizzazione tardiva condiziona la decorrenza della pensione.

Solo nei casi di raggiungimento della pensione a 70 è possibile ottenere il trattamento pur in presenza di morosità, purché rispettata la regolarità per l'anzianità minima richiesta per il trattamento. Il trattamento verrà quindi riconosciuto in via provvisoria, salva l'anzianità minima regolare e potrà essere ricalcolato in via definitiva (e secondo le modalità di calcolo già applicate) una volta regolarizzata la morosità. La decorrenza della riliquidazione si ancorerà al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione.

I contributi obbligatori riferiti all'anno di maturazione del trattamento devono essere versati, anche in anticipo rispetto alle scadenze ordinarie previste, tramite i M.AV emessi dalla Cassa per mezzo della BPS:

- contributi soggettivo ed integrativo minimi;
- eccedenza del contributo soggettivo dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eccedenza del contributo integrativo dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

Ove il modello di dichiarazione ordinario *on line* non sia stato ancora prodotto in quanto non scaduto il termine di presentazione, il pensionando dovrà indicare negli appositi spazi dell'istanza, il reddito professionale ed il volume d'affari IVA presunti (prodotti nell'anno precedente alla maturazione del diritto). In questo caso verranno emessi appositi M.AV da parte dell'ufficio istruttoria onde consentire la regolarizzazione in tempi brevi. Rimane l'obbligo in capo al pensionando di presentare comunque in via telematica il modello di dichiarazione definitivo alla scadenza regolamentare stabilita.

Il pensionando che si cancella contestualmente all'istanza di pensione deve indicare nell'istanza stessa il reddito IRPEF ed il volume d'affari prodotti nell'anno di cancellazione e pagare le eventuali autoliquidazioni tramite l'apposito M.AV. che verrà emesso dalla Cassa.

Per tutti bollettini M.AV emessi per il pagamento dei contributi dovuti deve essere rispettato il termine di scadenza indicato nel M.AV stesso, pena il pagamento di oneri accessori per il ritardato versamento.

Alla domanda di pensione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modello DRA/Pens**
- b) **Modello AV/Istr.Pens**
- c) **Modello DF-RED ISTRUTTORIA**